

R.G. n. 557/2014

TRIBUNALE DI PAOLA**Sezione civile**

Udienza del 8.05.2018

G.M. dott.ssa Marta Sodano

È presente per l'attore l'Avv. [REDACTED] per delega orale dell'Avv. [REDACTED], il quale si riporta al contenuto delle note autorizzate nonché a tutte le richieste ivi formulate e deposita copia cortesia di tutto quanto già depositato telematicamente. Conclude per la revoca dell'ordinanza e la rimessione della causa sul ruolo al fine di escutere il teste [REDACTED] nonché per l'ammissione della CTU medico-legale. In subordine conclude per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese. È presente per la convenuta Unipol sai s.p.a. l'Avv. Pietro Sommella per delega orale dell'Avv. Antonio Cavallo, il quale si oppone alla irrituale produzione documentale effettuata da controparte, in quanto violativa delle maturate preclusioni istruttorie sulle quali non accetta il contraddittorio. Si oppone alla produzione in copia cortesia e chiede che il giudice non tenga conto dello stesso. Si riporta alle note autorizzate di cui deposita copia cortesia, impugnando e contestando quelle avverse, e conclude per il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Il Giudice

invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa -durante la quale i difensori illustrano le ragioni poste a fondamento delle conclusioni alle quali si riportano- decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Paola, in persona del G.M., Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 557/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE STRADALE, pendente

TRA

[REDACTED],
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E



UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Paola (CS) al C.so Roma n. 3, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cavallo che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

NONCHE'

██████████

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8.05.2018 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come esposto nel verbale che precede, la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Inoltre si dà atto che nella redazione della sentenza, viene osservato lo schema di redazione di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., che come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.

1. Questioni preliminari.

In via preliminare, questo Giudicante rileva che non va disposta la rimessione della causa sul ruolo né per l'escussione di un ulteriore teste né per l'espletamento di CTU medico-legale.

Si evidenzia, infatti, come la scelta dei testi da citare ai fini dell'escussione sia rimessa alla piena discrezionalità del difensore, limitandosi il Tribunale ad una limitazione di natura meramente quantitativa per come consentito dall'art. 245 c.p.c. Pertanto, la difesa dell'attore ben avrebbe procedere all'escussione del teste ██████████ in luogo dei testi ascoltati all'udienza del 10.10.2017.

Ancora, in via preliminare, il Tribunale non ammette la documentazione depositata con le note conclusive in data 27.04.2018. Si tratta, infatti, di documentazione che ben poteva essere depositata nei termini di cui alle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. e rispetto alla quale l'audizione dell'Ing. ██████████, responsabile dell'UTC del Comune di Falconara Albanese (CS), è inammissibile nella fase decisoria del giudizio.

2. Sul merito.

La domanda risarcitoria, è infondata e deve essere rigettata per le causali di cui in motivazione.

La dinamica del sinistro, per come descritta nell'atto di citazione, non ha trovato conferma nell'istruttoria espletata.

L'attore ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Paola, il Sig. ██████████, nella qualità di proprietario e conducente dell'autovettura Fiat Brava tg. ██████████, chiedendo accertarne e dichiararne l'esclusiva responsabilità in ordine al sinistro stradale verificatosi il giorno 23.09.2012, in Contrada Petralonga nel Comune di San Lucido (CS), con conseguente condanna dello stesso, in solido la Unipol sai ass.ni s.p.a. (quale società tenuta ad assicurare il detto veicolo per la R.C.A.), al risarcimento, in proprio favore, dei danni non patrimoniali subiti e quantificati in € 182.929,81 ovvero della maggiore o minore somma risultante dall'istruttoria. Si è costituita in giudizio la Unipol sai Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendo il rigetto della domanda avversa, eccependone l'infondatezza in fatto e in diritto; in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, la riduzione del *quantum* delle pretese risarcitorie di controparte ex art. 1227 c.c.. E' Rimasto, invece, contumace, il Sig. ██████████.

Orbene, va evidenziato che la confessione giudiziale ottenuta mediante interrogatorio formale deferito da una parte all'altra non ha valore di prova legale; essa è liberamente apprezzata dal giudice e, pertanto, valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c. unitamente agli altri elementi di prova. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza



della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale *In ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione resa da uno dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti, compreso quello che ha reso la dichiarazione* (Cfr. 13.11.2014, n. 24187).

Ne deriva, che la confessione resa dall'interrogando e responsabile civile, [REDACTED], non è di per sé sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda, in quanto non suffragata da ulteriori elementi di prova.

Ed infatti, le dichiarazioni rese dai testi escussi non risultano attendibili.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato *"C'è stato un incidente nel Comune di San Lucido, mentre [REDACTED] usciva in retromarcia dalla strada di casa sua per immettersi sulla superstrada ha urtato [REDACTED] sulla gamba destra e lui è caduto con la mano sinistra in avanti. Il sinistro si è verificato verso le 19:00-19:30 era il 2014 mi pare, era il 23 settembre. Mi ricordo la data perché mi era arrivato un verbale della forestale e mi sono trovato lì per sbaglio, né è arrivato uno a me e uno a [REDACTED] e io ero andato a vedere perché la Regione aveva mandato il verbale. Subito dopo il teste dichiara (il verbale) mi è arrivato via posta una settimana prima". Se non sbaglio la macchina era una bravo io con le macchine ho poca dimestichezza; il [REDACTED] stava camminando piano piano al margine della stradina".*

Orbene, l'inattendibilità del teste emerge sia dal fatto che ha dichiarato che il sinistro si è verificato nel 2014 sia dal fatto che neppure identifica esattamente l'auto presunta investitrice, individuata in una bravo e non nella brava del convenuto danneggiante. Peraltro, la ricostruzione del sinistro si appalesa quanto mai generica e apertamente in contrasto con quella del secondo teste, [REDACTED], padre dell'attore. Questi, escusso alla medesima udienza del 10.10.2017 ha dichiarato *"facendo retromarcia, noi stavamo parlando, con il paraurti posteriore lato destro ha urtato sulla gamba destra e lui cadendo ha battuto il braccio sinistro e si è rotto il braccio sinistro. Mio figlio quando è stato investito era fermo, c'era un albero vicino di albicocca e facendo retromarcia il [REDACTED] non ha visto.*

Orbene, dalle dichiarazioni dei testi non risulta sufficientemente provato il sinistro. A differenza di quanto indicato in citazione, infatti, il teste [REDACTED] riferisce che l'attore stava camminando; si tratta di una dichiarazione che non solo contrasta con quanto dedotto nell'atto introduttivo, ma altresì con la dichiarazione del teste [REDACTED] il quale riferisce, per contro, che l'attore era fermo. Peraltro, come evidenziato dalla compagnia assicuratrice, l'albero di albicocca si trova sul lato sinistro della strada e cioè sul lato opposto a quello in cui si sarebbe trovato se l'urto fosse avvenuto con il paraurti posteriore dell'auto.

Ancora il teste [REDACTED] ha dichiarato che l'impatto si è verificato con il paraurti posteriore lato destro, mentre lo stesso convenuto e responsabile [REDACTED] ha dichiarato *"l'ho preso a destra del corpo con la parte sinistra dell'auto".*

La notevole difformità delle dichiarazioni emerse nell'istruttoria, dunque, non consentono la giudicante di ritenere dimostrata la dinamica del sinistro né la responsabilità di [REDACTED] nella causazione dello stesso. I testi non solo non hanno saputo collocare il detto sinistro nell'esatto contesto spazio-temporale per come descritto in citazione (riferendo anni differenti nel suo verificarsi) ma neppure hanno saputo descrivere con certezza la dinamica, non ricordando se l'urto sia avvenuto con il paraurti posteriore destro o sinistro e su che lato della strada.

La laconicità e l'estrema contraddittorietà delle dichiarazioni emerse, pertanto, giustificano il rigetto della domanda.

3. Sulle spese di lite.

Nei rapporti tra l'attore e il convenuto contumace nulla va disposto sulle spese di lite, non essendosi questi costituito e non avendo svolto attività difensiva. Quanto ai rapporti tra l'attore e la compagnia assicuratrice, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi del



D.M. n. 55/2014, decurtati del 50%, stante la non complessità della controversia e il carattere *routinario* della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, in persona del G.M. Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 557/2014 avente ad oggetto RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ DA CIRCOLAZIONE STRADALE, pendente tra [REDACTED] – attore – e [REDACTED] – convenuto contumace – nonché Unipol sai assicurazioni s.p.a. – convenuta – ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

Rigetta la domanda;

Condanna [REDACTED] al pagamento in favore di Unipol sai assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che, nella già decurtata aliquota ex D.M. n. 55/2014, si liquidano in complessivi [REDACTED] ([REDACTED]) per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, oltre IVA e C.P.A. se dovute come per legge.

Nulla sulle spese di lite nei rapporti tra [REDACTED] e [REDACTED] per le causali di cui in motivazione.
Così deciso in Paola il 8.05.2018

Il Giudice
Marta Sodano

